

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 febbraio 2014 (OR. en)

6796/14

Fascicolo interistituzionale: 2014/0051 (NLE)

ECO 27 ENT 58 MI 197 UNECE 2

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129, il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo ai pneumatici

6796/14 RS/gma DG G 3A **IT**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129, il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo ai pneumatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

6796/14 RS/gma 1

DG G 3A

considerando quanto segue:

- (1) In forza della decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").
- (2) In forza della decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

6796/14 RS/gma 2

DG G 3A

Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

- La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha sostituito i sistemi di (3) omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema di omologazione UE in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE hanno sostituito progressivamente la legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.
- **(4)** Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129.
- (5) Al fine di armonizzare le relative disposizioni in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore, è opportuno adottare il progetto di regolamento tecnico mondiale sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e il progetto di regolamento tecnico mondiale sui pneumatici.
- (6) È pertanto necessario definire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti dell'UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

6796/14 3 RS/gma

DG G 3A IT

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Articolo unico

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo dall'11al 14 marzo 2014 è quella di votare a favore degli atti dell'UNECE elencati nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO

Proposta di supplemento 15 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 3 (Catadiottri)	ECE/TRANS/WP.29/2014/13
Proposta di supplemento 25 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6 (Indicatori di direzione)	ECE/TRANS/WP.29/2014/14
Proposta di supplemento 23 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro)	ECE/TRANS/WP.29/2014/15
Proposta di serie di modifiche 05 del regolamento n. 10 (Compatibilità elettromagnetica)	ECE/TRANS/WP.29/2014/16
Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 11 del regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2014/3
Proposta di rettifica 1 (esclusivamente per la versione russa) della revisione 8 del regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2014/4
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 18 (Antifurto dei veicoli a motore)	ECE/TRANS/WP.29/2014/7
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori)	ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Add.1 ECE/TRANS/WP.29/2014/17
Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento n. 27 (Triangoli di segnalazione)	ECE/TRANS/WP.29/2014/18
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 da del regolamento n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta)	ECE/TRANS/WP.29/2014/8
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta),	ECE/TRANS/WP.29/2014/9
Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2014/19
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 05 del regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2014/20

ECE/TRANS/WP.29/2014/21
ECE/TRANS/WP.29/2014/10
ECE/TRANS/WP.29/2014/23
ECE/TRANS/WP.29/2014/11
ECE/TRANS/WP.29/2014/11/Corr.1
ECE/TRANS/WP.29/2014/12
ECE/TRANS/WP.29/2014/24
ECE/TRANS/WP.29/2014/5
ECE/TRANS/WP.29/2014/6
ECE/TRANS/WP.29/2013/66
WP.29-162-05
ECE/TRANS/WP.29/2014/25
ECE/TRANS/WP.29/2014/33

Progetto di RTM relativo alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)	ECE/TRANS/WP.29/2014/27 ECE/TRANS/WP.29/2014/27/Corr.1 ECE/TRANS/WP.29/2014/28 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/26 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/26/Add.1
Progetto di RTM relativo ai pneumatici	ECE/TRANS/WP.29/2013/63 ECE/TRANS/WP.29/2013/122 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/15 ECE/TRANS/WP.29/2012/125